(2)

VERSATO CONTRIBUTO

REPUBBLICA ITALINA

IL NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI ROMA

S. 19784/13
Rg. 50358/10
REP. 8167/13

Dr. Petrera Mario, della seconda sezione , ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al ruolo 50358 R.G Affari Contenziosi Civili dell'anno 2010

TRA

M[redacted] M[redacted] ,elettivamente domiciliato in R[redacted] ,v[redacted] N[redacted] ,presso lo studio dell'avv.to A[redacted] R[redacted] T[redacted] che lo rappresenta e difende per procura in atti.

ATTORE

E

U[redacted] A[redacted] ,quale incorporante la A[redacted] A[redacted] , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma ,via C. Mirabello ,17,presso lo studio dell'avv.to Fulvio Zardo e Giobbe Zardo che la rappresentano e difendono per procura in atti.

CONVENUTA

E

R[redacted] A[redacted] e R[redacted] B[redacted] ,v[redacted] C[redacted] ,R[redacted]

CONVENUTI CONTUMACI

Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale
Conclusioni delle parti :la parte concludeva riportandosi ai propri scritti difensivi e note .

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 17.3.2010 , l'attore conveniva in giudizio R[redacted] A[redacted] R[redacted] B[redacted] e la assicurazione rc auto A[redacted] , esponendo:

che in data [redacted] , in Roma,la autovettura Opel tg.[redacted] di proprietà e condotta dall'istante percorreva via V[redacted] N[redacted] ,direzione [redacted] ,quando in prossimità di v[redacted] P[redacted] d[redacted] R[redacted] veniva tamponata da autoveicolo Twingo ,tg [redacted] di proprietà della signora R[redacted] e condotta da R[redacted] B[redacted] ;
che a causa dell'urto tamponava l'autovettura che lo precedeva Crisler tg.[redacted] ,anch'essa di proprietà dell'istante e condotta dalla signora M[redacted] A[redacted] D[redacted] C[redacted] ,in posizione di arresto ;

1

che tale sinstro causava danni per complessivamente euro 10.391,42 (euro 6.544 ,01danni alla opel Corsa ,euro 2.947,41,danni alla Crisler ,euro 600 per fermo tecnico Opel ,euro 300 fermo tecnico Crisler .

che a nulla sono valse le sollecitazioni di pagamento .

Si costituivano la U[redacted] ritenendo non attendibile la dinamica del sinistro ed il sinistro stesso ,in quanto non provato e per il fatto che non era stato possibile effettuare alcuna perizia o sopralluogo .

alla udienza del 23.6.10 venivano ammesse le prove;
alla udienza del 20.10.10 il teste L[redacted]D[redacted] dichiara:

"...ero presente al momento del sinistro ,quale trasportato nella Opel e viaggiavo nel sedile anteriore ...davanti c'era una Crisler guidata da mia Zia che si è fermata per il traffico ...la Opel si arestava ,ma veniva urtata da altro autoveicolo ....Tuwingo ...."

alla stessa udienza la causa veniva trattenuta in decisone ,con termine per note .

la domanda è fondata ed in quanto tale va accolta ;
il teste di parte attrice ,sopra indicato, ha confermato i fatti esposti nell'atto introduttivo di citazione; come pure risulta compilato e sottoscritto il modello CAI ,constatazione Amichevole di Incidente e,quindi , è da ritenere che l'incidente si sia svolto con le modalità in esso indicate ed in cui risulta tamponamento,art.lo 143,comma 2 codice assicurazioni e Cassazione 9637/10.

il danno all'autovettura di parte attrice Opel risulta quantificato in euro 6.544, da preventivo ; questo giudicante liquida in euro 3.000, comprensivo di rivalutazione ,fermo macchina ed interessi dall'esame della documentazione fotografica in atti ,mentre per il danno alla Crisler non risulta documentazione fotografica in atti e non provato .

Il pagamento del danno è posto a carico della società assicuratrice a norma della legge 209/05, che regola il risarcimento in caso di sinistro tra due veicoli assicurati;

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ,in considerazione della durata della causa , del valore della stessa e della istruttoria non complessa.

PQM
Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da M[redacted] M[redacted] con atto di citazione del 17.3.2010, ogni contraria istanza ,eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
condanna la U[redacted] A[redacted] s[redacted] ,quale incorporante la A[redacted] A[redacted] in solido con R[redacted] A[redacted] al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 3.000,00 per danno materiale e per la causale di cui in narrativa, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Condanna inoltre gli stessi al pagamento della somma di euro 1550,00 (euro 150,00 per spese, euro700 per competenze, euro700 per onorario), in favore avvocato di parte attrice , oltre spese generali, IVA e CPA.

Roma, li 25.11.10

Il Giudice di Pace

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, li 28/05/2013
IL CANCELLIERE